



"Associazione ASSOCELIACI"



Via Pietro della Valle 2 – 00193 - Roma

Silvio
Spicacci
Minervini
27.03.2025
16:12:26
GMT+01:00

1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 5.

2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione risultanti a fine esercizio debbono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle a esse direttamente connesse.
3. Utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, a favore di fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
4. L'Associazione potrà porre in essere in proprio le attività necessarie per il perseguimento dello scopo associativo, ovvero lo potrà fare anche indirettamente mediante il finanziamento di altri Enti del terzo settore che hanno le medesime finalità.
5. Per la realizzazione diretta e indiretta dello scopo associativo l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del CTS, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. d) del CTS);
 - b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. h) del CTS);
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 co.1 lett. i) del CTS);
 - d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 co.1 lett. i) del CTS);

Am, Az, mg, pp, K, tr, G, V, B, B, TB, A, AB, Ru, Ch, KR, VR, An, MC

6. Nello specifico, a titolo semplificativo, l'Associazione potrà (l'elencazione non ha carattere di esaustività):

- a) fornire supporto e assistenza ai celiaci: offrendo supporto morale, informativo ed eventualmente materiale alle persone affette da celiachia e alle loro famiglie;
- b) promuovere la consapevolezza: sensibilizzando l'opinione pubblica, le istituzioni e le strutture sanitarie sui problemi legati alla celiachia;
- c) agire per la tutela dei diritti: promuovendo e tutelando i diritti delle persone celiache, con particolare attenzione all'accesso agli alimenti senza glutine e alla loro sicurezza.
- d) esercitare attività di informazione e formazione: organizzando corsi, seminari, convegni, e workshop sulla celiachia, sulla diagnosi, sulle diete senza glutine e sulla preparazione di alimenti sicuri; creando e distribuendo materiali informativi per pazienti, famiglie, medici e operatori del settore alimentare;
- e) promuovere la diffusione di alimenti sicuri: collaborando con aziende alimentari per migliorare l'offerta e l'etichettatura di prodotti senza glutine;
- f) supportare la ricerca scientifica: sostenendo e/o finanziando studi sulla celiachia, le sue cause, le terapie e gli sviluppi futuri, e anche collaborando con università e centri di ricerca;
- g) creare una rete di sostegno: organizzando gruppi di auto-mutuo-aiuto tra persone celiache e famiglie e istituendo sportelli informativi e consulenze gratuite per chi affronta una diagnosi di celiachia; creando uno spazio dedicato al supporto psicologico per i celiaci, specialmente per bambini, adolescenti e persone appena diagnosticate;
- h) collaborare con le Istituzioni e gli Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali: partecipando a tavoli di lavoro con Enti locali, regionali o nazionali allo scopo di migliorare le politiche sanitarie e sociali a favore dei

Am Az, mo, pp, Tst Gh VA BR, D, AA, BB, C, RR Q, V, K, L, M, N

- celiaci e favorendo l'inserimento di alimenti senza glutine nei menù delle scuole, ospedali, mense aziendali e locali pubblici;
- i) Monitorare costantemente l'evoluzione delle leggi e normative italiane ed europee sulla celiachia e il senza glutine e promuovere interventi legislativi a tutela dei diritti dei celiaci.
 - j) promuovere la socialità: organizzando eventi, incontri, gite o manifestazioni culturali per favorire l'inclusione e la socialità delle persone celiache; promuovendo feste o mercati dedicati al senza glutine, con coinvolgimento di produttori locali e nazionali;
 - k) promuovere l'Educazione nelle scuole: realizzando attività educative nelle scuole per sensibilizzare bambini, genitori e insegnanti sull'importanza di una corretta alimentazione senza glutine per chi ne ha necessità;
 - l) promuovere, patrocinare e sostenere campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi;
 - m) istituire e/o finanziare borse di studio per studenti o ricercatori impegnati sul tema della celiachia;
 - n) realizzare una banca dati delle convenzioni e agevolazioni per i celiaci e/o dei locali, ristoranti, hotel e negozi gluten-free e/o dei professionisti sanitari specializzati in celiachia e nutrizione senza glutine e/o per la ricerca rapida di prodotti e servizi senza glutine, con recensioni degli utenti;
 - o) organizzare corsi di cucina senza glutine e avviare laboratori di cucina per insegnare a preparare ricette senza glutine, anche per chi ha altre intolleranze alimentari; organizzare corsi e formazione per horeca e ristoranti per la preparazione di alimenti senza glutine e la comprensione della normativa vigente;
 - p) sostenere economicamente le famiglie svantaggiate: fornendo buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine a famiglie in difficoltà, collaborando con i servizi sociali per individuare e aiutare chi ne ha più bisogno.

- q) organizzare eventi sportivi e attività di gruppo per promuovere uno stile di vita sano e inclusivo;
- r) organizzare fiere o mercatini dedicati ai prodotti senza glutine per creare un punto di incontro tra consumatori e produttori;
- s) Coinvolgere volontari per attività educative e formative nelle scuole o nei centri di comunità, con focus sulla prevenzione e il rispetto delle esigenze alimentari.
7. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del CTS. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Resta comunque inteso fin da ora che potrà:
- stipulare contratti di locazione;
 - acquisire immobili
 - porre in essere ogni altra attività considerata strumentale al perseguimento dell'obiettivo istituzionale o ad esso collegato.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del CTS.

8. In via assolutamente subordinata e temporanea, l'Associazione potrà effettuare investimenti finanziari, volti a massimizzare il rendimento dei fondi di proprietà dell'Associazione temporaneamente non utilizzati
9. L'Associazione potrà esercitare limitate attività commerciali finalizzate alla raccolta di fondi da utilizzare per i fini istituzionali della stessa.
10. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del CTS e delle altre norme previste in merito alle raccolte di fondi, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi in occasione, ma non esclusivamente, di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione. Nonché potrà porre in essere tutte le attività strumentali per la massimizzazione dei risultati di queste attività.

11. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
12. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
13. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
14. L'Associazione potrà promuovere inoltre la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per far rendere al meglio le attività finalizzate al mantenimento dell'oggetto sociale.
15. Infine, potrà porre in essere tutte le attività o conferire a terzi mandato di porre in essere tutte le attività strumentali all'espletamento delle formalità e degli adempimenti amministrativi e tributari, nonché tutti gli altri adempimenti previsti da disposizioni di legge.

ART. 3 - Soci fondatori

1. Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo.

ART. 4 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o gli ETS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. I soci si dividono in:
 - soci fondatori: come sopra indicati;
 - soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione, previa presentazione di domanda nei termini e con le modalità indicate nel successivo articolo 5.
4. I soci, a prescindere dalla categoria di appartenenza, hanno pari diritti e pari doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 5 - Assunzione della qualifica di socio

1. Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare la propria domanda al Consiglio direttivo. Non è ammessa la richiesta verbale, ma l'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato.
2. Entro un mese dalla richiesta il Consiglio Direttivo comunicherà l'esito di tale domanda.
3. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 6 - Doveri e diritti dei soci

1. Tutti i soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente statuto e di tutte le deliberazioni assunte dagli organismi associativi nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- b) a collaborare, se necessario, con gli organi associativi per la realizzazione delle finalità associative;
- c) al pagamento della quota annuale, nella misura e nei termini di volta in volta deliberate. Tutti i soci hanno diritto di prendere visione tempestivamente del bilancio consuntivo annuale, nonché della proposta di bilancio preventivo per l'anno successivo, con l'indicazione delle attività che si intendono realizzare.
2. Tutti i soci hanno diritto di partecipazione e voto nell'assemblea dell'Associazione ed hanno diritto di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
4. La partecipazione alla vita associativa non è temporanea. Tutti gli associati hanno diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi dell'Associazione. Ciascun associato dispone del voto singolo.

ART. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni o espulsione.
2. Il socio che intenda recedere o dimettersi deve comunicarlo per iscritto. Il Consiglio direttivo è tenuto ad accettare la richiesta di recesso e/o dimissioni
3. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome
 - b. quando si rendano morosi del pagamento della quota annuale.

4. Le espulsioni sono deliberate all'unanimità dal Consiglio Direttivo. La delibera deve essere adeguatamente motivata.
5. Le delibere sul recesso, dimissioni o espulsione dei soci devono essere tempestivamente annotate nel libro soci a cura del Consiglio direttivo.

ART. 8 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Presidente;
 - il Consiglio direttivo;
 - l'Organo di controllo (se nominato);
2. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.
3. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a. libro dei soci;
 - b. registro dei volontari;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
 - e. libro degli eventuali altri organi sociali.

ART. 9 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
5. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, espressa anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare al massimo 3 soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
8. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
9. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, proprio o per delega, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

fin, AC, MG, PP, TG, MW, GIL, VA, BB, TOP, AB, PUP, PBI, CS, UR, RE, GUY, MK

11. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
12. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza, proprio o per delega, almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
13. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza, in proprio o per delega, e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, di apposito "Avviso di convocazione", nonché con ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
15. L'Assemblea ordinaria:
- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;

- sim 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
16. L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
17. Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ART. 10 – Consiglio direttivo e Presidente

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche socie ovvero indicate dalle Associazioni socie.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, un Segretario ed, eventualmente, un Tesoriere.

5. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Consiglio direttivo può, con apposita delibera, attribuire al Presidente o ai singoli Consiglieri specifiche deleghe con annesso potere di rappresentanza.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 6 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. Alle riunioni del Consiglio direttivo che abbiano per oggetto l'attività scientifica dell'Associazione possono essere invitati a partecipare i componenti del Comitato tecnico-scientifico, se istituito.
7. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b) la fissazione delle quote associative e della scadenza del versamento;
 - c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- j) le decisioni in materia di ammissione e uscita di soci;
- k) decidere l'eventuale istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, nominandone i componenti tra esperti di elevata qualificazione ed esperienza nel campo sanitario e tecnico, stabilendone il numero dei componenti, la durata in carica e le funzioni; il Comitato tecnico-scientifico è un organismo con funzioni consultive e propositive; la carica di componente del Comitato tecnico-scientifico è incompatibile con quella di componente del Consiglio direttivo;
- l) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
9. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
10. Il Consiglio Direttivo decade:
- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere

più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

11. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per decesso o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 – Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario, nominato in seno al Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
2. Il Tesoriere, eventualmente nominato in seno al Consiglio direttivo, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12 - Organo di controllo

1. Nei casi in cui se ne ravvisi la necessità oppure qualora sia obbligatorio per legge, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, l'Assemblea provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale

che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

ART. 13 - Gratuità degli Incarichi

1. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
 - a) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, e tutto ciò che è incluso nelle Entrate sociali;
 - b) dagli avanzi di gestione;
 - c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
2. Le Entrate sociali sono costituite:
 - a) dalle quote versate dai soci;
 - b) dalle donazioni ricevute;
 - c) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'art. 7 del CTS;
 - d) dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
 - e) da ogni ulteriore entrata derivante all'Associazione a qualsiasi legittimo titolo.

3. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dal CTS. Il Consiglio direttivo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del CTS.
4. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal CTS.

ART. 17 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

2. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
3. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) competente, ad un altro ente del terzo settore.

ART. 18 - Controversie

1. Ogni controversia inerente all'applicazione del presente contratto associativo e la sua interpretazione dovrà essere rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno ciascuno designato dalle parti ed un terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due. In caso di mancato accordo sulla nomina del presidente, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
2. Il collegio si insedia entro sette giorni dall'accettazione del presidente.
3. Il collegio si pronuncerà entro 90 giorni dal suo insediamento, termine prorogabile di quarantacinque giorni per esigenza di carattere istruttorio.

ART. 19 - Norma di rinvio

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Roma, 17/02/2025

Letto approvato e sottoscritto



I soci fondatori

- Silvio Spicacci Minervini,

- Alessandra Costantini,

- Myriam Anna Oranges,

- Paola Paolino,

- Gabriella Tiziana Colangeli,

- Valentina Visconti,

- Guido Calabrese,

- Valerio Schiavone,

- Thomas Biondi,

- Alessandro Piconi,

- Alessandro Branchesi,

- Samantha Caporale,

- Bianca Pistorio,

- Carlo Rossi ,

- Katia Romani ,

- Concetta Granato

- Sara Masciullo

- MARCO CATERINO

Sho per Mr
Alexandre Costantini

Myriam Anna Oranges

Paola Paolino

Gabriella Tiziana Colangeli

Valentina Visconti

Guido Calabrese

Valerio Schiavone

Thomas Biondi

Alessandro Piconi

Alessandro Branchesi

Samantha Caporale

Bianca Pistorio

Carlo Rossi

Katia Romani

Concetta Granato

Sara Masciullo

Marco Caterino

